



L'IVA nella Comunità Europea

**APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI,
INFORMAZIONI AD USO DELLE
AMMINISTRAZIONI, DEGLI OPERATORI,
DELLE RETI D'INFORMAZIONE, ECC.**

Nota

Nel presente documento sono riportate varie informazioni di base sull'applicazione delle disposizioni in materia di IVA negli Stati membri. Le informazioni sono state raccolte presso le rispettive amministrazioni fiscali.

La diffusione di queste informazioni ha come solo obiettivo la messa a disposizione di uno strumento di lavoro. Il presente documento non riflette necessariamente il punto di vista della Commissione delle Comunità europee e non costituisce approvazione delle norme in questione.

FRANCIA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. A QUALE UFFICIO PUÒ RIVOLGERSI UN OPERATORE STRANIERO PER OTTENERE INFORMAZIONI SUL VOSTRO SISTEMA IVA? (INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL)

L'operatore residente all'estero che desidera ottenere informazioni sul sistema IVA francese può scrivere o telefonare alla

Direction Générale des Impôts
Département de la Communication
86-92, allée de Bercy
F-75012 Paris
Tel. (+33-1) 53 18 11 34

che gli fornirà tutte le informazioni utili (dépliants, opuscoli, ecc.). Può inoltre rivolgersi agli addetti fiscali presso le ambasciate di Francia a Londra, Berlino, Bruxelles, Roma e Madrid.

Se è residente in Francia, l'operatore può rivolgersi all'ufficio delle imposte competente in relazione alla sua residenza.

L'operatore comunitario non residente in Francia può chiedere informazioni al servizio imposte per i non residenti:

Centre des impôts des non-résidents (CINR)
Inspection TVA
9 Rue d'Uzès
TSA 39203
75094 PARIS cedex 02
Tel. : (+33-1) 44 76 19 07 (or 08 or 09)
Fax: (+33-1) 44 76 19 43
E-mail :cinr@dresg.net

Informazioni relative alle misure fiscali recenti - passaggio all'euro, abolizione della rappresentanza fiscale per i soggetti passivi comunitari non residenti in Francia, procedure elettroniche - sono disponibili sul sito Internet www.impots.gouv.fr sotto la voce « *professionnels* ».

2. QUAL È L'INDIRIZZO DEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE NAZIONALE? CHE TIPO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IVA SONO DISPONIBILI SUL SITO (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, LEGISLAZIONE, PUNTI DI CONTATTO, MODELLI, ECC.)? IN QUALI LINGUE?

Il sito www.finances.gouv.fr, che fornisce informazioni su tutti i settori di attività del Ministero per l'Economia, le Finanze e l'Industria, contiene un link al sito www.impôts.gouv.fr sopraccitato, che riguarda specificamente la tassazione, compresa l'IVA. Alcune delle informazioni fornite su questo sito sono disponibili in inglese, tedesco, italiano e spagnolo.

3. DOVE SI POSSONO TROVARE LA LEGISLAZIONE E LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE RELATIVE ALL'IVA? IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI?

Le norme applicabili in materia di IVA si trovano nel CGI (*Code général des impôts*), nei relativi allegati e nel manuale delle procedure fiscali (*Livre des procédures fiscales*). Esse sono disponibili sul sito Internet www.legifrance.gouv.fr sotto la voce *Codes*, sottovoci *Code général des impôts* o *Livre des procédures fiscales*.

Le istruzioni ufficiali della Direzione generale delle Imposte sono pubblicate nei bollettini ufficiali delle Imposte.

Le disposizioni dell'amministrazione sono esposte nella documentazione di base, Serie 3 CA, che si prevede di rendere disponibile on-line.

ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI

4. IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE IVA?

Tutte le persone soggette all'IVA e alle imposte assimilate in Francia devono essere iscritte ai fini dell'IVA. Gli operatori stranieri devono iscriversi in Francia non appena effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio francese direttamente o tramite una stabile organizzazione.

Gli operatori residenti fuori della Comunità europea che non dispongano di una stabile organizzazione devono nominare un rappresentante fiscale.

Gli operatori residenti in uno Stato membro della Comunità europea diverso dalla Francia si iscrivono direttamente presso la DRESG (*Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux*) se non erano già iscritti prima del 1° gennaio 2002 tramite un rappresentante fiscale. Gli operatori comunitari che prima del 1° gennaio 2002 avevano un rappresentante fiscale continueranno a dipendere dall'ufficio delle imposte da cui dipendeva il loro ex rappresentante fiscale. Essi hanno tuttavia la facoltà di designare un agente che agisca in loro vece. L'operatore comunitario rimane il solo debitore legale dell'imposta. Informazioni relative a questi operatori sono disponibili sul sito Internet www.impots.gouv.fr sotto la voce "*professionnels*".

Le esenzioni dall'obbligo di iscrizione ai fini dell'IVA sono quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del 16 dicembre 1991, recepite all'articolo 286 ter del codice generale delle imposte (CGI).

Esse riguardano i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni a titolo occasionale (in particolare i privati che cedono occasionalmente mezzi di trasporto nuovi), nonché le persone che beneficiano di un regime di deroga (enti non soggetti passivi, soggetti passivi che usufruiscono di franchigie di base, agricoltori che beneficiano del rimborso forfettario) quando l'importo dei loro acquisti intracomunitari non abbia superato nel corso dell'anno precedente o non superi durante l'anno civile in corso al momento dell'acquisto la soglia di EUR 10 000.

Tra le persone cui si applica un regime di deroga figurano le piccole imprese che beneficiano della franchigia IVA di base.

Questo regime, che riguarda il complesso dei soggetti passivi a prescindere dal loro status giuridico e dal loro regime d'imposizione (eccettuati gli agricoltori soggetti al regime semplificato per l'agricoltura), dispensa le imprese dal pagamento dell'imposta se hanno realizzato nel corso dell'anno civile precedente un volume d'affari di importo non superiore a:

- EUR 76 300 per le cessioni di beni, le vendite di prodotti da consumare sul posto e le prestazioni di alloggio;
- EUR 27 000 per le altre prestazioni di servizi.

Alle persone diverse dai soggetti passivi debitori dell'IVA (enti non soggetti passivi, soggetti passivi esonerati, soggetti passivi che beneficiano di franchigie di base, agricoltori che beneficiano del rimborso forfettario) viene attribuito un numero di identificazione IVA solo a partire dal momento in cui dichiarano di effettuare operazioni che rendono tale attribuzione obbligatoria (superamento della soglia di EUR 10 000 di acquisti intracomunitari all'anno) o dal momento in cui optano per il regime normale.

Il numero d'identificazione viene comunicato agli interessati per iscritto, dietro loro richiesta oppure su iniziativa dell'amministrazione fiscale.

5. IN QUALI CASI GLI OPERATORI NON SONO TENUTI AD ISCRIVERSI AI FINI DELL'IVA IN QUANTO IL DESTINATARIO DEI BENI O SERVIZI È DEBITORE DELL'IMPOSTA? È POSSIBILE IN TALI CASI L'ISCRIZIONE VOLONTARIA DEGLI OPERATORI STRANIERI?

L'operatore non è tenuto ad iscriversi ai fini dell'IVA in quanto debitore dell'IVA è il destinatario francese nei casi relativi ai servizi di cui all'articolo 259 A, 3°, 4° bis, 5° e 6°, del CGI, purché siano soddisfatte determinate condizioni relative al luogo in cui i servizi sono prestati, al paese di attribuzione del numero IVA intracomunitario o alla comunicazione del numero d'identificazione IVA del destinatario o del prestatore. I servizi in questione sono i seguenti:

- trasporti intracomunitari di beni mobili materiali e servizi effettuati da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e intervengono nella prestazione di tali servizi;
- lavori e perizie relativi a beni mobili materiali;
- servizi accessori ai trasporti intracomunitari di beni mobili materiali e servizi effettuati da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e intervengono nella prestazione di tali servizi;

- servizi di intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi e intervengono in operazioni relative a beni mobili materiali diverse da quelle di cui sopra al primo e al terzo trattino.

Altri casi in cui l'iscrizione non è richiesta in quanto debitore dell'IVA è il destinatario sono quelli in cui i servizi elencati nell'articolo 259 B del CGI sono effettuati da un prestatore residente fuori della Francia e il destinatario è una persona soggetta ad IVA che ha in Francia la sede della sua attività o una stabile organizzazione. Si tratta di alcuni tipi di servizi immateriali quali le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, contabili, l'elaborazione dati e la fornitura di informazioni, i servizi bancari, i servizi di telecomunicazione, ecc.

Se il prestatore non effettua operazioni soggette all'IVA francese non è tenuto ad iscriversi in Francia.

6. A QUALE UFFICIO DEVONO RIVOLGERSI GLI OPERATORI PER L'ISCRIZIONE IVA? (DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL ECC.)

I soggetti passivi stranieri possono chiedere un numero d'identificazione IVA:

- se sono residenti in Francia, presso il "Centre de Formalités des Entreprises" (CFE) competente, ossia camera di commercio e industria, camera dell'artigianato, cancelleria del Tribunale del commercio, a seconda dell'attività esercitata; essi devono indicare la data prevista di inizio attività e ottengono il numero entro quindici giorni dalla richiesta. Presso ciascuna direzione dell'amministrazione fiscale (ne esistono una o due per dipartimento) vi è un contatto CFE cui le imprese possono chiedere le informazioni necessarie per l'iscrizione.

- se non sono residenti in Francia, presso il *Centre des impôts des non résidents* (CINR), il cui indirizzo e numero di telefono sono forniti sotto la domanda n. 1. Tale ufficio rilascia un numero di iscrizione e un numero IVA intracomunitario.

7. SI PREGA DI DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE (INDICANDO ANCHE I DOCUMENTI DA PRESENTARE) LA PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA AGLI OPERATORI STRANIERI.

La procedura dipende dalla situazione dell'impresa in Francia.

L'impresa con una stabile organizzazione in Francia deve rivolgersi alla camera di commercio e industria per firmare una dichiarazione di esistenza Mo (persone giuridiche) o Po (persone fisiche) che ne consente l'iscrizione presso tutti i servizi amministrativi e in particolare presso l'amministrazione fiscale. Quest'ultima espleta le formalità necessarie per l'iscrizione dell'impresa e l'attribuzione alla stessa di un numero IVA intracomunitario.

Per le imprese senza una stabile organizzazione in Francia la procedura è la seguente:

- le imprese residenti fuori della Comunità europea devono nominare un rappresentante fiscale soggetto ad IVA in Francia che espleterà le formalità presso l'ufficio imposte da cui egli stesso dipende;

- le imprese residenti in uno Stato membro della Comunità europea diverso dalla Francia devono, dal 1° gennaio 2002, iscriversi presso il servizio imposte per i non residenti:

Centre des impôts des non-résidents (CINR)

Inspection TVA

9 rue d'Uzès

TSA 39203

75094 PARIS cedex 02

Tel : (+33-1) 44 76 19 07 (or 08 or 09)

Fax : (+33-1) 44 76 19 43

E-Mail : cinr@dresg.net

Le formalità di iscrizione comprendono la stesura di una dichiarazione di iscrizione indicante natura e condizioni dell'attività dell'impresa. A questa vengono poi attribuiti un numero di iscrizione e un numero IVA intracomunitario.

Le informazioni e i formulari necessari per l'iscrizione sono forniti dai servizi sopra indicati.

SOGLIE

8. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 28 TER, PARTE B, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

La soglia (articoli 258 A e 258 B del CGI) per la tassazione delle vendite a distanza di beni mobili materiali spediti in Francia è fissata a EUR 100 000 al netto dell'IVA.

9. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI O DA ALTRI SOGGETTI A NORMA DELL'ARTICOLO 28 BIS, PARAGRAFO 1, LETTERA A), SECONDO COMMA, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

La soglia (articolo 256 bis, I-2°, del CGI) è fissata a EUR 10 000.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

10. IN QUALI CASI DEVE ESSERE NOMINATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

Quando l'IVA è dovuta in Francia da un soggetto passivo residente o domiciliato fuori della Comunità europea, il debitore è tenuto a far riconoscere presso il servizio incaricato della riscossione un rappresentante domiciliato in Francia che si impegna ad espletare le formalità ed a pagare l'imposta in sua vece (articolo 289 A del CGI).

L'impresa straniera deve nominare un rappresentante anche se effettua esclusivamente le operazioni sotto specificate, per le quali è esonerata dal pagamento dell'imposta ma è soggetta a determinati obblighi di dichiarazione:

- operazioni per le quali l'impresa è esonerata dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 277 A, II-4, del CGI: esportazioni o cessioni esenti ai sensi dell'articolo 262 ter, I, del CGI (cessioni intracomunitarie e trasferimenti assimilati a tali cessioni);

- operazioni esenti ai sensi dell'articolo 291, III-4°, del CGI (importazioni di beni che sono spediti o trasportati in un luogo situato sul territorio di un altro Stato membro della Comunità europea e sono oggetto da parte dell'importatore di una cessione esente ai sensi dell'articolo 262 ter, I, del CGI).

Per entrambe le categorie di operazioni l'operatore residente fuori della Comunità europea deve nominare un rappresentante ad hoc, soggetto passivo residente in Francia e riconosciuto dall'amministrazione fiscale, che presenti le dichiarazioni richieste per le operazioni in questione.

11. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE?

Tali norme sono esposte nell'articolo 289 A del CGI nella versione applicabile dal 1° gennaio 2002.

Il rappresentante deve essere una persona soggetta ad IVA residente in Francia.

Ogni soggetto passivo, che sia debitore dell'imposta o che sia esonerato, può essere nominato presso l'amministrazione come rappresentante fiscale. Questa funzione può quindi essere svolta da avvocati, consulenti ecc. le cui attività sono soggette ad IVA dall'aprile 1991 ed il cui regime fiscale è unificato dal gennaio 1992 (in conseguenza dell'unificazione giuridica delle professioni di consulente legale e di avvocato operata in Francia con la legge n. 90-1259 del 31.12.1992).

12. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE?

Il rappresentante fiscale si impegna ad espletare le formalità spettanti alla persona che lo ha nominato (dichiarazione di esistenza, tenuta della contabilità, sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e pagamento dell'imposta).

Il rappresentante fiscale è legalmente responsabile per l'adempimento di tali obblighi e debitore legale dell'imposta dovuta.

Il rappresentante fiscale ha gli stessi diritti degli altri soggetti passivi.

13. QUALI PROVVEDIMENTI SONO APPLICABILI IN CASO DI MANCATA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE NEL VOSTRO TERRITORIO DA PARTE DI UN OPERATORE RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE?

Le imprese straniere devono nominare un solo rappresentante fiscale per tutte le operazioni che effettuano in Francia.

Da questa disposizione consegue che, in caso d'inadempimento dell'impresa straniera, possono essere legittimamente notificate al rappresentante richieste di regolarizzazione.

In caso di mancata nomina di un rappresentante, l'IVA e le eventuali penalità che ad essa si riferiscono sono dovute dal destinatario dell'operazione imponibile ai sensi dell'articolo 289 A, I, del CGI.

14. È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?

Il rappresentante non è tenuto alla costituzione di una garanzia bancaria. Tuttavia deve essere fiscalmente in regola.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE

Occorre notare che con effetto dal 1° gennaio 2002 è stata abolita la rappresentanza fiscale per gli operatori residenti in uno Stato membro della CE.

15. È POSSIBILE LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O DI UN AGENTE?

Gli operatori comunitari non sono più autorizzati a nominare un rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione o pagamento dell'IVA cui sono soggetti in Francia. Essi devono iscriversi direttamente. Tuttavia, hanno la facoltà di nominare un agente. In tal caso occorre fornire all'amministrazione fiscale l'originale del mandato conferito all'agente.

16. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O AGENTE?

La nomina di un agente è facoltativa. L'agente può essere domiciliato in Francia o all'estero.

Un originale del mandato conferito all'agente deve essere fornito al servizio fiscale competente in Francia per l'operatore comunitario, anche se quest'ultimo nomina quale agente il suo ex rappresentante fiscale. (Fino al 31 dicembre 2001 gli operatori comunitari erano tenuti a nominare un rappresentante fiscale).

Il mandato deve essere esclusivo, redatto in francese, firmato da una persona autorizzata ad impegnare l'impresa e accettato dall'agente. Un modello di mandato si può trovare sul sito dell'amministrazione francese www.impots.gouv.fr, voce « *professionnels* », sottovoce « *vos impôts : TVA* », paragrafo « *suppression de la représentation fiscale* », dove è disponibile, oltre che in francese, anche in inglese, tedesco, italiano e spagnolo.

17. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O AGENTE?

A differenza del rappresentante fiscale, l'agente agisce sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore mandante, che è il solo debitore dell'imposta.

18. VI SONO CASI IN CUI È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA?

Per quanto riguarda l'agente non è richiesta una garanzia bancaria.

FATTURAZIONE

19. QUALI SONO LE NORME PER L'EMISSIONE DI UNA FATTURA?

L'obbligo di emettere una fattura compete a tutti i soggetti passivi (e non soltanto, come statuiva la precedente versione dell'articolo 289 del CGI, ai debitori dell'IVA), cioè:

- alle persone che svolgono un'attività economica indipendente;
- alle persone che effettuano a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato nel territorio di un altro Stato membro.

Di norma, il venditore è tenuto a emettere fattura non appena effettua la cessione di beni o prestazione di servizi; da parte sua, l'acquirente deve richiederla.

La fattura deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo delle parti;
- la data della cessione o prestazione;
- la quantità e la denominazione dei beni ceduti o dei servizi prestati;
- prezzo unitario;
- per ciascuna aliquota applicabile, totale al netto dell'imposta e imposta corrispondente indicati separatamente;
- i numeri d'identificazione IVA del venditore e dell'acquirente per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 262 ter del CGI e la specifica indicazione: "Exonération TVA, article 262 ter, I, du CGI";
- il numero d'identificazione IVA del prestatore e quello del destinatario per le prestazioni di servizi intracomunitari;
- le caratteristiche del mezzo di trasporto nuovo per le cessioni intracomunitarie di tali beni.

Il decreto del Consiglio di Stato n. 92-1244, del 27 novembre 1992, adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della legge n. 92-677, del 17 luglio 1992, completa l'elenco delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulle fatture e precisa inoltre che le fatture devono essere datate e numerate.

In linea di principio, gli operatori francesi e gli operatori stranieri che effettuano operazioni in Francia devono emettere fatture redatte in francese¹. Quando tuttavia le fatture, che costituiscono allegati alla contabilità ai sensi dell'articolo L. 102 B del codice delle procedure fiscali, sono redatte in lingua straniera, esse devono essere oggetto di una traduzione autenticata da parte di un traduttore giurato, che dovrà essere fornita ogniqualvolta l'amministrazione lo richieda.

¹ Cfr. l'articolo 1 della legge n. 75-1349 del 31 dicembre 1975 relativa all'uso della lingua francese.

Le imprese francesi possono, nel quadro di contratti internazionali, fatturare e saldare in valuta estera le operazioni con clienti stranieri. Esse possono anche fatturare e saldare alle stesse condizioni talune operazioni effettuate con altre imprese francesi.

Naturalmente, ciò si ripercuote sulla base imponibile e sull'esigibilità dell'imposta quando le corrispondenti operazioni sono soggette all'IVA in Francia. Le norme particolari applicabili in materia sono stabilite e precisate dai testi legislativi (articolo 266-1 bis del CGI) e dalla dottrina amministrativa.

20. ESISTONO ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI EMETTERE UNA FATTURA? IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI CATEGORIE DI OPERATORI SI APPLICANO?

Le persone che non sono soggetti passivi non sono autorizzate ad emettere fatture.

Si intende per soggetto passivo qualsiasi persona che esercita a titolo indipendente un'attività economica.

DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

21. IN QUALI CASI UN OPERATORE È TENUTO A PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE IVA?

I debitori d'imposta abituali, una volta che sono identificati come tali, sono tenuti a presentare una dichiarazione IVA anche se non hanno effettuato operazioni imponibili (dichiarazione a saldo zero).

I debitori occasionali devono presentare una dichiarazione IVA non appena effettuano un'operazione che li rende passibili d'imposta.

22. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E DEI PAGAMENTI CORRISPONDENTI?

A seconda del regime d'imposizione, le dichiarazioni vengono presentate con cadenza mensile, trimestrale o annuale.

I soggetti passivi in regime semplificato - ossia i soggetti il cui volume d'affari al netto delle imposte rientra nei limiti di cui sotto al punto 23 e i soggetti cui è applicabile il regime di esonero e che hanno optato per il regime semplificato - presentano ogni anno solare o finanziario una dichiarazione (modello CA12/CA12E), che indica l'IVA dovuta per tale periodo e l'importo degli acconti trimestrali da pagare nell'anno finanziario successivo.

Questi soggetti passivi versano acconti trimestrali in aprile, luglio, ottobre e dicembre; ogni acconto ammonta ad un quarto dell'importo dovuto per l'anno solare o finanziario precedente prima della detrazione dell'IVA relativa ai beni che costituiscono attività fisse, tranne l'acconto di dicembre che ammonta ad un quinto di tale importo.

I soggetti passivi in regime ordinario - ossia i soggetti con volume d'affari annuale al netto delle imposte superiore a EUR 763 000 o 230 000 a seconda del tipo di attività esercitata (v. sotto, punto 23) e i soggetti che hanno optato per il regime ordinario -

presentano dichiarazioni mensili. Sono tuttavia autorizzati a presentare dichiarazioni trimestrali se il loro debito fiscale annuo è inferiore a EUR 4 000.

23. ESISTONO REGIMI SPECIALI DI DICHIARAZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE E/O TALUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI.

A parte il regime di esonero (v. punto 31), per le piccole imprese esiste il regime semplificato.

Esso si applica ai soggetti passivi con volume d'affari annuo al netto delle imposte compreso tra:

- EUR 76 300 e 763 000 se si tratta di imprese la cui principale attività commerciale consiste nel vendere beni, prodotti, forniture e derrate da asportare o da consumare sul posto, oppure nel fornire prestazioni di alloggio;
- EUR 27 000 e 230 000 se si tratta di altre imprese.

Le imprese che rientrano automaticamente nel regime di esonero possono optare per il regime semplificato.

24. ESISTONO METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO DEL DEBITO FISCALE? IN CASO AFFERMATIVO, SU QUALI CRITERI SI BASANO, A CHI SI APPLICANO E IN CHE COSA CONSISTE LA SEMPLIFICAZIONE?

Esiste un regime semplificato di liquidazione e riscossione dell'IVA, descritto sopra al punto 22, applicabile ai soggetti passivi con volume d'affari compreso entro determinati limiti (v. punto 23) o che, pur rientrando automaticamente nel regime di esonero (v. punto 31) hanno optato per il pagamento dell'IVA.

L'unico obbligo in fatto di dichiarazione è quello di presentare una dichiarazione annuale (modello CA12/CA12E) entro il 30 aprile di ogni anno per i soggetti passivi che chiudono i conti il 31 dicembre o entro tre mesi dalla chiusura dei conti per i soggetti passivi che chiudono i conti nel corso dell'anno e hanno optato per la presentazione delle dichiarazioni entro tre mesi dalla chiusura.

L'IVA dovuta si calcola nel modo standard, tenendo conto dell'aliquota applicabile a ciascuna operazione e dell'imposta a monte detraibile.

Questi soggetti passivi versano acconti trimestrali in aprile, luglio, ottobre e dicembre di ogni anno. Gli acconti di aprile, luglio e ottobre sono pari ognuno al 25% dell'importo dell'IVA dovuta per l'anno solare o finanziario precedente prima della detrazione dell'IVA relativa ai beni che costituiscono attività fisse. L'acconto di dicembre ammonta al 20% di tale importo.

Pertanto i soggetti passivi devono compilare ogni anno una sola dichiarazione propriamente detta.

ELENCHI RIEPILOGATIVI

25. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI?

La Francia ha optato per l'introduzione di una dichiarazione degli scambi di beni avente la duplice finalità fiscale e statistica.

Tale dichiarazione viene presentata dagli operatori mensilmente. Essa può anche essere presentata da terzi dichiaranti (esperti contabili, agenti doganali, agenti di transito, ecc.) sotto la responsabilità dell'operatore; in tal caso può riferirsi solo a operazioni individuali. L'amministrazione provvederà alle aggregazioni e alle verifiche necessarie.

26. SONO RICHIESTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

Tutte le informazioni statistiche richieste al momento sia dell'introduzione che della spedizione dei beni rappresentano informazioni supplementari rispetto a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE. La comunicazione di tali informazioni è conforme al regolamento INTRASTAT (CEE) n. 3330/91, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri.

27. SI APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 12, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE? IN CASO AFFERMATIVO, QUALI SONO LE SOGLIE FISSATE?

Le procedure semplificate e opzionali previste dall'articolo 22, paragrafo 12, della sesta direttiva IVA come modificata dalla direttiva 91/680/CEE non possono essere applicate nel quadro di una dichiarazione con duplice finalità fiscale e statistica, in quanto il termine per la presentazione delle informazioni statistiche è molto ravvicinato (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni) ed è identico per tutti gli operatori, a prescindere dall'entità dei loro scambi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E DICHIARAZIONI ELETTRONICHE

28. È CONSENTITA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, SECONDO QUALI CONDIZIONI E PROCEDURE?

La trasmissione elettronica delle fatture è possibile, alle seguenti condizioni:

- le informazioni inviate e quelle ricevute devono essere identiche e devono poter essere materializzate su carta;

- le imprese devono usare un sistema di trasmissione conforme alle norme stabilite nel decreto del ministro per il Bilancio ed esposte nell'articolo 41 septies dell'allegato 4 del CGI. Le procedure per tale fatturazione sono espresse nell'articolo 41 octies dell'allegato 4 del CGI.

29. È POSSIBILE PRESENTARE LE DICHIARAZIONI IVA PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?

Le imprese straniere, che abbiano o meno un rappresentante fiscale e che siano o meno imprese comunitarie, non sono tenute a presentare le dichiarazioni o a pagare l'IVA per via elettronica. Se tuttavia lo desiderano, possono usare, tramite il loro agente o rappresentante fiscale, le procedure delle quali possono avvalersi le imprese francesi. Se desiderano pagare l'IVA per via elettronica, devono avere un conto presso un istituto situato in Francia.

Per coloro che desiderano presentare le dichiarazioni o pagare l'IVA per via elettronica sono disponibili due procedure:

- scambio elettronico di modelli (EFI), Internet; e
- scambio elettronico di dati (EDI).

Le due procedure si escludono a vicenda.

Lo scambio elettronico di modelli (EFI) può essere effettuato su internet tramite il sito dell'amministrazione fiscale www.impots.gouv.fr, voce « e-services », sottovoce « téléTVA ».

Questa soluzione, particolarmente adatta per le dichiarazioni individuali, consente al soggetto passivo di compilare le sue dichiarazioni on-line, con assistenza on-line.

La sicurezza dello scambio dei dati è garantita dall'uso della firma elettronica.

Lo scambio elettronico di dati (EDI) è più indicato per i professionisti (ad es. studi di contabilità) che devono compilare un gran numero di dichiarazioni.

Esso richiede l'intermediazione tecnica di un partner EDI abilitato dalla direzione generale delle Imposte.

Le specifiche possono essere scaricate dal sito www.edificas.org accessibile tramite la pagina iniziale del ministero delle Finanze.

Qualunque sia la procedura usata, il soggetto passivo deve iscriversi presso l'ufficio delle imposte da cui dipende. A tale scopo deve presentare un apposito modello che può ottenere:

- presso un ufficio delle imposte, presso l'accettazione di un servizio delle imposte, o direttamente dal server della Direzione generale delle Imposte (accessibile dal portale fiscale del ministero delle Finanze) se intende usare la procedura EDI;
- soltanto dal server della Direzione generale delle Imposte se intende usare la procedura EFI.

Il pagamento elettronico è autorizzato soltanto se associato ad una dichiarazione elettronica.

Tutte le informazioni sulle procedure IVA elettroniche sono disponibili sul sito Internet www.impots.gouv.fr , voce "e-services", sottovoce "TéléTVA". Da questo sito si può anche accedere ai diversi dossier tecnici.

30. È POSSIBILE PRESENTARE GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI PER VIA ELETTRONICA? IN CASO AFFERMATIVO, IN CHE MODO E CON QUALE TECNOLOGIA? A QUALE UFFICIO OCCORRE RIVOLGERSI PER LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE?

Previa autorizzazione delle dogane e nel quadro di uno specifico accordo firmato con le dogane, il soggetto passivo può trasmettere direttamente i dati relativi alla DEB [déclaration d'échanges de biens: dichiarazione di scambi di beni] per via elettronica. La procedura da seguire è esposta nel decreto del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 e del 27 dicembre.

Il soggetto passivo può anche, previa iscrizione sul sito Internet « www.minefi.gouv.fr », voce « Téléprocédures DEB », usare la procedura online: « DEB sur le WEB ».

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

31. ESISTONO REGIMI FORFETTARI? IN CASO AFFERMATIVO, A QUALI SOGGETTI E IN CHE MODO SI APPLICANO?

L'articolo 7 della legge finanziaria per il 1999 ha soppresso il regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 1999. Da tale data i soggetti passivi con volume d'affari non superiore a

- EUR 76 300 se si tratta di imprese la cui attività consiste in operazioni di acquisto-rivendita, nella vendita di prodotti da consumare sul posto e in prestazioni di alloggio,
- EUR 27 000 se si tratta di soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi,

rientrano automaticamente nel regime di esonero. Esse possono tuttavia optare per il pagamento dell'IVA; in tal caso, rientrano automaticamente nel regime semplificato, ma possono optare per il regime ordinario.

32. SI APPLICANO ALTRE MISURE SEMPLIFICATIVE OLTRE A QUELLE GIÀ INDICATE? IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI.

Per il regime semplificato v. il punto 23.

33. IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI O TRADOTTI I MODELLI (DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA E ELENCHI RIEPILOGATIVI)?

I modelli per le dichiarazioni sono attualmente disponibili soltanto in francese.

I modelli per le richieste di rimborso dell'IVA (presentate da soggetti passivi residenti all'estero che non hanno la sede o una stabile organizzazione in Francia e non hanno effettuato in Francia operazioni soggette alla disciplina IVA, ma nei confronti dei quali è stata regolarmente emessa fattura ai fini dell'IVA in Francia) sono disponibili nelle lingue

della Comunità europea. Essi si possono richiedere al servizio competente per i rimborsi IVA ai soggetti passivi stranieri telefonando al numero (+33-1) 44 82 25 40 (o 25 41).

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

34. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA NON È DETRAIBILE?

I beni e servizi per i quali l'imposta non è detraibile sono indicati all'articolo 298, punto 4, del CGI e agli articoli da 230 a 242 dell'allegato 2 dello stesso codice. I beni e servizi in questione sono i seguenti:

- spese di alloggio per dirigenti e impiegati;
- veicoli e qualsiasi altro apparecchio motorizzato destinato al trasporto di persone o multiuso;
- trasporto di persone e operazioni accessorie;
- beni forniti a titolo gratuito (o dietro pagamento di un importo alquanto inferiore al prezzo normale);
- spese relative alla pubblicità vietata;
- servizi relativi a beni per i quali l'imposta non è detraibile;
- alcuni prodotti petroliferi.

35. PER QUALI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI L'IMPOSTA È PARZIALMENTE DETRAIBILE? SI PREGA DI INDICARE LA PERCENTUALE.

Il 20% dell'imposta sul gasolio usato come carburante per autoveicoli esclusi dal diritto alla detrazione non è detraibile.

Il 50% dell'imposta sul gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi e sul kerosene non è detraibile se tali prodotti sono utilizzati per autoveicoli o altri apparecchi esclusi dal diritto alla detrazione.

L'IVA è detraibile soltanto per beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività. Il soggetto passivo può pertanto dover calcolare una percentuale di detrazione.